

	Rep. N. 105	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I «SERVIZI DI	
	SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO	
	SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT DEI	
	PROGRAMMI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA PER LE	
	PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI», AI SENSI DELL'ART 54,	
	COMMA 4, lett. a) E COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016	
	ID SIGEF 2405	
	LOTTO 6 - «Servizi specialistici di supporto all'Organismo Nazionale di	
	Coordinamento - IGRUE»	
	TRA	
	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento	
	dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi – via XX	
	Settembre, n. 97 – 00187 Roma – Codice Fiscale 80415740580,	
	E	
	KPMG Advisory S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 27,	
	P. IVA 04662680158	
	L'anno 2022, il giorno 1 del mese di dicembre in Roma, nel Palazzo del	
	Ministero dell'Economia e delle Finanze, in Via XX Settembre n. 97, innanzi	
	a me, Dott. Mauro Mancini C.F. _____, Dirigente	
	designato quale Ufficiale Rogante, con provvedimento prot. n. 32199 del	
	15/03/2018, domiciliato per la carica in Roma, Via XX Settembre n. 97,	
	collegati in videoconferenza in attuazione alla Nota della Capo Dipartimento	
	dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, prot. n.	

114429/2020 del 5/11/2020, in aggiornamento al Disciplinare vigente

si sono costituiti

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato, con sede in Roma, Via XX Settembre 97, in persona

del Dott. Paolo Zambuto, nato a il , Ispettore Generale

Capo pro-tempore dell'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con

l'Unione europea (IGRUE), giusti poteri allo stesso conferiti con Determina

MEF -RGS - RR. 140 del 11.10.2022

(nel seguito per brevità anche “**Committente**”)

E

KPMG Advisory S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 27,

capitale sociale euro 8.931.800,00

(ottomilioninovecentotrentunomilaottocento/00) =, iscritta al Registro delle

Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 04662680158, P. IVA

04662680158, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Curtatone 3,

in persona del Procuratore Speciale Dott. Andrea Cappelletti, giusti poteri allo

stesso conferiti a mezzo di procura speciale rilasciata con atto autentificato

nella firma dal Notaio Federico Prinetti di Milano in data 30 gennaio 2020

(repertorio n. 12.646, raccolta n. 5.902)

(nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

a) il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato, in data 31/03/2021 ha conferito incarico

alla Consip S.p.A. (di seguito “**Consip**”) di espletare, in qualità di

stazione appaltante, tutte le attività necessarie per lo svolgimento della

procedura di gara avente ad oggetto i «*Servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea*»;

b) la Committente, Consip e l'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno stipulato in data 18/11/2021 un Protocollo di Vigilanza collaborativa, il cui contenuto in questa sede si richiama integralmente (per il seguito **“Protocollo di vigilanza collaborativa ANAC”**);

c) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione di cui sopra, fino all'aggiudicazione definitiva della stessa;

d) in particolare, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 24/12/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 248 del 22/12/2021, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi:

- dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 con un unico operatore, per il lotto 5;

- dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 con più operatori a condizione tutte fissate, per i lotti 1, 2, 3, 4 e 6;

e) il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura per il Lotto n. 6, avente ad oggetto «*Servizi specialistici di supporto all'Organismo Nazionale di Coordinamento - IGRUE*», in qualità di secondo operatore graduato, e per l'effetto ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni,

modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Ordini di Acquisto;

f) la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Committente e/o per l'Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore;

g) i singoli Ordini di Acquisto verranno stipulati a tutti gli effetti tra l'amministrazione contraente ed il Fornitore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;

h) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

i) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva nei confronti della Committente rilasciata dalla

e avente n. _____, per un importo di Euro

682.963,20 = (seicentoottantaduemilanovecentosessantatre/20), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e degli Ordini di Acquisto;

j) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le

	condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi	
	Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e	
	convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare	
	specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente	
	Accordo Quadro;	
	k) il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma	
	digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.	
	<i>Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i>	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI	
	1. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:	
	a) “Accordo Quadro” : il presente atto, comprensivo di tutti i suoi	
	Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo	
	concluso dal Ministero dell’Economia – Dipartimento Ragioneria	
	Generale dello Stato anche per conto dell’Amministrazione	
	Contraente, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo	
	scopo di stabilire le clausole relative agli Ordini di Acquisto da	
	affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;	
	b) “Amministrazione” o “Amministrazione Contraente” : il Ministero	
	dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria	
	Generale dello Stato, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari	
	con l'Unione Europea (IGRUE);	
	c) “Ministero” : Ministero dell’Economia e delle Finanze;	
	d) “Data di Attivazione” : la data a partire dalla quale l’Amministrazione	
	Contraente può utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi di quanto	

disposto nel successivo art. 4;

e) “**Aggiudicatari**”: gli operatori economici risultati aggiudicatari del lotto 6, che sono, in ordine di graduatoria: 1. Intellera Consulting S.r.l.; 2. KPMG Advisory S.p.A.; 3. RTI BDO Italia S.p.A. e Business Integration Partners S.p.A.; 4. Protiviti Government Services S.r.l. Unipersonale;

f) “**Fornitore**”: KPMG Advisory S.p.A., in qualità di operatore economico aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, Lotto n. 6, secondo graduato, che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, al pari degli altri Aggiudicatari, impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti derivanti dagli Ordini di Acquisto;

g) “**Capitolato d’Oneri**”: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, contenente altresì le condizioni e le modalità per l’affidamento degli Ordini di Acquisto;

h) “**Appalto Specifico**”, “**Contratto di Fornitura**” o “**Ordine di Acquisto**”: il Contratto, che si perfeziona tra l’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) e il Fornitore individuato in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro;

i) “**Giorni**”: ove non diversamente specificato, vanno intesi come “solari”;

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati,

tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato d'Oneri, il Capitolato Tecnico, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente Accordo Quadro per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili ai seguenti link: www.acquistinretepa.it, www.consip.it.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (*"Offerta Tecnica del Fornitore"*), l'Allegato "B" (*"Offerta Economica del Fornitore"*), l'Allegato "C" (*"Corrispettivi e tariffe"*) e l'Allegato "D" (*"Patto di integrità"*).

3. Il presente Accordo Quadro è regolato:

a. dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali formanti parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;

b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c. dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;

	d. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per	
	l'Amministrazione Contraente, di cui il Fornitore dichiara di	
	avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano	
	materialmente allegate, formano parte integrante del presente	
	Accordo;	
	e. dalle norme in materia di contabilità pubblica;	
	f. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore	
	in materia di contratti di diritto privato;	
	g. dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della	
	corruzione e della trasparenza del Ministero dell'Economia e	
	delle Finanze, consultabili sul sito internet dello stesso	
	Ministero;	
	h. dal Patto di integrità.	
	4. Gli Ordini di Acquisto saranno regolati dalle disposizioni in essi	
	previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dalle	
	disposizioni indicate al precedente comma.	
	5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel	
	presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto	
	dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto	
	contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica	
	contenga, a giudizio di Consip S.p.A. e/o dell'Amministrazione	
	Contraente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel	
	presente Accordo Quadro e relativi Allegati.	
	6. Le clausole dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Acquisto sono	
	sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme	

	aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno	
	in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove	
	intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il	
	Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre	
	eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in	
	essere.	
	7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche	
	autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente	
	Accordo Quadro e negli Ordini di Acquisto, e che fossero parzialmente o	
	totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con	
	gli Ordini di Acquisto, la Committente e/o l'Amministrazione	
	Contraente, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare	
	le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un	
	equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi	
	criteri di aggiudicazione della procedura.	
	ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	
	1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale	
	relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte	
	dell'Amministrazione dei singoli Ordini di Acquisto e,	
	conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Ordini di	
	Acquisto aventi ad oggetto « <i>Servizi specialistici di supporto</i>	
	<i>all'Organismo Nazionale di Coordinamento - IGRUE</i> », alle condizioni	
	tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.	
	2. Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della	
	sommatoria dell'importo massimo presunto degli Ordini di Acquisto che	

verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è pari a euro

4.809.600,00 = (quattromilionitocentonovemilaseicento/00), IVA

esclusa, secondo le regole di distribuzione in graduatoria, tra gli

Aggiudicatari dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 25 del Capitolato

d'Oneri, all'art. 6.1 del Capitolato Tecnico, ed al presente articolo.

3. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata del presente

Accordo, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Ordine

di Acquisto raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro medesimo,

di cui al precedente comma 2, oppure lo ecceda (comunque fino a una

soglia massima del 20%), la Committente considererà quest'ultimo come

giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori

Ordini di Acquisto. La regola sopra illustrata opera sul massimale

dell'AQ stipulato con ogni singolo Fornitore.

4. Il medesimo Accordo Quadro è concluso singolarmente con ciascuno

degli Aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con

la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione agli

Ordini di Acquisto che si perfezionano entro 10 giorni lavorativi

dall'approvazione da parte dell'Amministrazione del Piano operativo,

ovvero entro il diverso termine accordato dall'Amministrazione.

5. L'affidamento dell'Ordine di Acquisto da parte dell'Amministrazione in

favore dell'Aggiudicatario prescelto deve avvenire sulla base dei seguenti

criteri:

a. Verifica dell'incompatibilità

L'Amministrazione contraente, prima della predisposizione del

Piano dei Fabbisogni (cfr. par. 6.1 del Capitolato tecnico), al

	fine di individuare il Fornitore destinatario dell'Ordine di	
	Acquisto, dovrà verificare – seguendo l'ordine di	
	aggiudicazione - l'insussistenza di situazioni di conflitto di	
	interessi derivanti da:	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'essere beneficiario di fondi a valere sui Programmi operativi 2014-2020 e/o 2021/2027 oggetto del lotto di riferimento e afferenti all'Amministrazione che richiede l'ordine di acquisto; per garantire l'assenza di conflitti di interesse, l'incompatibilità è estesa ai componenti del gruppo di lavoro e ai loro parenti e affini; • lo svolgimento di incarichi a favore di beneficiari di fondi a valere sui Programmi operativi 2014/2020 e/o 2021/2027 oggetto del lotto di riferimento e afferenti all'Amministrazione che richiede l'Ordine di Acquisto; • lo svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Gestione/Certificazione a valere sui programmi operativi 2014/2020 e/o 2021/2027 oggetto del lotto di riferimento e afferenti all'Amministrazione che richiede l'Ordine di Acquisto. 	
	In caso di incompatibilità, la verifica dovrà essere effettuata sull'Aggiudicatario che segue in graduatoria, fino all'individuazione del primo operatore Aggiudicatario non incompatibile.	
	L'insussistenza delle situazioni di conflitto di interessi sopra elencate dovrà essere accertata anche nei confronti del	

subappaltatore.

b. Quota Massima Erodibile

In funzione del numero di offerte valide pervenute per il Lotto n. 6, la quota massima di esecuzione, erodibile dal singolo Aggiudicatario come da regola dettagliata nel par. 25 del Capitolato d'Oneri, è pari al 50% dell'importo complessivo stimato dell'Accordo Quadro, di cui al precedente comma 2, e pari dunque a euro 2.404.800,00 = (duemilioniquattrocentoquattromilaottocento/00), IVA esclusa.

6. Pertanto, tenendo conto della graduatoria di riferimento a seguito delle operazioni di gara e delle successive verifiche di incompatibilità, come sopra descritte, il primo operatore Aggiudicatario (che potrà, pertanto, anche non essere il primo in graduatoria, in considerazione del vincolo dell'incompatibilità) che raggiungerà la quota massima di erosione non potrà più essere destinatario di Ordini di Acquisto, e la Quota Residuale verrà destinata agli altri Aggiudicatari. Il prezzo applicato, in tal caso, sarà quello offerto dal singolo ulteriore Aggiudicatario che beneficia dell'Ordine di Acquisto in base allo scorrimento della graduatoria.

7. Il principio della quota massima erodibile potrà subire delle deroghe al ricorrere delle seguenti fattispecie:

a) Nell'ipotesi in cui un aggiudicatario venga meno alle proprie prestazioni in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro (ad es. in caso di risoluzione), la percentuale di quota massima erodibile potrà essere modificata;

b) nelle ulteriori ipotesi in cui il rispetto della quota massima erodibile

	comporterebbe l'impossibilità per l'Amministrazione Contraente di	
	individuare un operatore economico e quindi, di stipulare un Ordine	
	di Acquisto.	
	In applicazione dei predetti criteri, l'Amministrazione Contraente potrà	
	inviare Ordini di Acquisto ad uno o più Fornitori.	
	8. Il Fornitore, pertanto, in caso di affidamento dei singoli Ordini di	
	Acquisto si impegna ad eseguire, in ragione di quanto negli stessi	
	richiesto, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nel	
	Capitolato Tecnico e nell'Ordine di acquisto e segnatamente: « <i>Servizi</i>	
	<i>specialistici di supporto all'Organismo Nazionale di Coordinamento -</i>	
	<i>IGRUE</i> ».	
	9. Al fine di affidare un Ordine di Acquisto basato sul presente Accordo	
	Quadro, l'Amministrazione procede:	
	a. alla definizione dell'oggetto del singolo Ordine, del quantitativo e	
	dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle	
	condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;	
	b. all'affidamento dell'Ordine di Acquisto in favore del Fornitore	
	prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente	
	comma 5, secondo le modalità e i termini di cui al par. 6.1 del	
	Capitolato Tecnico.	
	ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI	
	CONTRATTI DERIVANTI DA ORDINI DI ACQUISTO	
	1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di n. 24 mesi a decorrere dalla	
	data di stipula, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del	
	valore massimo stabilito nel precedente articolo.	

2. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 12 mesi, previa comunicazione scritta della Committente, da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il valore massimo stabilito nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo.

3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale l'Amministrazione potrà affidare i singoli Ordini di Acquisto.

4. Gli Ordini di Acquisto non potranno avere durata superiore al 31/12/2027 e perderanno comunque automaticamente efficacia in tale data, a prescindere dalla data di stipula di ciascuno di essi.

5. L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente

ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI ORDINI DI ACQUISTO

1. I corrispettivi per ciascun Ordine di Acquisto verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell'Allegato C, "Corrispettivi e tariffe", i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.

2.	Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordine di acquisto dovrà,	
	fermi i prezzi unitari offerti, fornire i servizi che dovranno	
	necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative	
	offerte) per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro.	
3.	Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti	
	di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai	
	sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto-legge 12	
	novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni	
	dell’A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli	
	“strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima	
	Autorità.	
	ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI ORDINI DI ACQUISTO	
1.	Ciascun Ordine di Acquisto verrà affidato dall’Amministrazione nel	
	rispetto e alle condizioni stabilite ai paragrafi 25 del Capitolato d’Oneri e	
	agli artt. 3 e 4 del presente Accordo. Fermo quanto stabilito in altre parti	
	del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell’Ordine di Acquisto	
	che verrà inviato al Fornitore, l’Amministrazione:	
	<ul style="list-style-type: none"> determinerà l’importo contrattuale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> dovrà contenere l’indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della 	
	fornitura;	
	<ul style="list-style-type: none"> dovrà indicare la data di scadenza massima dell’Ordine, ovverosia 	
	una data entro il 31.12.2027.	
2.	Qualora l’Ordine di Acquisto non sia completo in ogni sua parte	
	necessaria, il medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi	
	esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione	

	all'Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni solari dal	
	ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso, l'Amministrazione potrà	
	emettere un nuovo Ordine di Acquisto, secondo le indicazioni sopra	
	riportate.	
	3. L'affidamento dell'Ordine di Acquisto in favore del Fornitore avviene	
	attraverso l'invio di apposita comunicazione a mezzo pec.	
	4. L'Amministrazione invierà il Piano dei Fabbisogni (PdF) (paragrafo 6.1	
	del Capitolato tecnico) al Fornitore individuato, osservando le regole di	
	scorrimento della graduatoria di cui all'art. 3 del presente Accordo.	
	5. Il Fornitore, sulla base del Piano dei Fabbisogni, è tenuto a predisporre il	
	Piano operativo, così come descritto al paragrafo 6.1 del Capitolato	
	Tecnico.	
	6. Con l'approvazione del Piano operativo, l'Ordine di Acquisto diventa	
	efficace e vincolante per le Parti, unitamente al PdF, Piano Operativo e	
	all'autorizzazione IGRUE, che ne costituiscono parte integrante.	
	7. L'Ordine di Acquisto è concluso in modalità elettronica, mediante	
	scrittura privata.	
	8. Entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione da parte	
	dell'Amministrazione del Piano Operativo, ovvero entro il diverso	
	termine accordato dall'Amministrazione, il Fornitore dovrà produrre	
	all'Amministrazione una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.	
	Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 5% (cinque	
	per cento) del valore di ciascun Ordine di Acquisto, in favore della	
	medesima Amministrazione, secondo quanto previsto al successivo	
	articolo 13.	

	9. Entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione da parte	
	dell'Amministrazione del Piano Operativo, ovvero entro il diverso	
	termine accordato dall'Amministrazione, il Fornitore si impegna a	
	prendere parte ad un incontro di <i>kick-off</i> nel quale prende formalmente in	
	carico l'esecuzione dei servizi richiesti. Al termine dell'incontro di <i>kick-</i>	
	<i>off</i> il Fornitore è tenuto a redigere, in contraddittorio con	
	l'Amministrazione, il verbale di avvio dell'esecuzione del servizio.	
	10. Divenuto efficace l'Ordine di Acquisto, il Fornitore sarà obbligato ad	
	eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale,	
	restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro	
	da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi	
	titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le	
	attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della	
	stipula degli Ordini di Acquisto. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora	
	per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che	
	l'Amministrazione ha la facoltà di revocare l'Ordine di Acquisto, da	
	esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordine stesso.	
	11. L'Amministrazione Contraente provvederà, al momento dell'emissione	
	del singolo Ordine di Acquisto, tra le altre cose: i) alla nomina del	
	Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del	
	D.Lgs. n. 50/2016; ii) alla nomina del Direttore dell'Esecuzione, laddove	
	le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del Procedimento	
	nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e	
	per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli	
	artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della	

	Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora	
	A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo	
	Ordine di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato”	
	rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto, nonché del	
	CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della	
	Legge 16 gennaio 2003 n. 3.	
	12. L'Amministrazione può, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma	
	7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari	
	rispetto all'Ordine di Acquisto, che si rendano necessarie, ove un	
	cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art.	
	106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione	
	comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106,	
	comma 8, del medesimo decreto.	
	13. L'Amministrazione può apportare modifiche al contratto di fornitura ove	
	siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera	
	c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del	
	D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106,	
	comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione comunicherà ad	
	ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In	
	entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le	
	pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.	
	14. L'Amministrazione potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma	
	1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione	
	normativa.	
	15. Così come chiarito dal Comunicato ANAC del 23 marzo 2021,	

l'Amministrazione potrà imporre al Fornitore affidatario dell'Ordine di Acquisto un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell'art. 106, del Codice. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Ordini di Acquisto basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, nell'Ordine di acquisto, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine di acquisto ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione e/o della Committente, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione degli Ordini di Acquisto secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla all'Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e negli Ordini di Acquisto;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- | | | |
|--|--|--|
| | e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, | |
| | osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che | |
| | a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione | |
| | o dalla Committente, per quanto di rispettiva ragione; | |
| | f) comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali | |
| | variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta | |
| | nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli contratti, | |
| | indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei | |
| | nuovi responsabili; | |
| | g) non opporre all'Amministrazione e alla Committente qualsivoglia | |
| | eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei | |
| | servizi; | |
| | h) manlevare e tenere indenne la Committente e l'Amministrazione da | |
| | tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle | |
| | norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie | |
| | vigenti; | |
| | i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese | |
| | necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o | |
| | ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni | |
| | classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste | |
| | dalla normativa in proposito vigente; | |
| | j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro | |
| | stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o | |
| | dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. | |
| | n. 50/2016; | |

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | 6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione | |
| | dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli | |
| | Ordini di Acquisto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell' | |
| | Amministrazione, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale | |
| | lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere | |
| | concordati con l'Amministrazione stessa nel rispetto di quanto stabilito | |
| | nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso | |
| | dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici | |
| | dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati dal personale | |
| | dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si | |
| | impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le | |
| | esigenze dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare | |
| | intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. | |
| | 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o | |
| | richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni | |
| | contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività | |
| | svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati. | |
| | 8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in | |
| | relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà | |
| | accedere agli uffici dell'Amministrazione Contraente nel rispetto di tutte | |
| | le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere | |
| | del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. | |
| | 9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione | |
| | all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza | |
| | sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli | |
| | | |

	Ordini di Acquisto; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che	
	verranno indicati negli Ordini di Acquisto stessi.	
	10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto	
	dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in	
	caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle	
	sedi e degli uffici dell’Amministrazione.	
	11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto	
	dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Acquisto non sono affidati al	
	Fornitore in via esclusiva, pertanto l’Amministrazione potrà affidare le	
	stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal	
	medesimo Fornitore.	
	12. Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni	
	modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli	
	organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire	
	entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.	
	13. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti	
	i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione dell’Accordo	
	Quadro e dei relativi Ordini di Acquisto, è fatto obbligo al Fornitore	
	stesso di comunicare all’Amministrazione Contraente, prima dell'inizio	
	della prestazione, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto,	
	l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali	
	modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto	
	dovranno essere altresì comunicate all’Amministrazione Contraente.	
	ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
	1. Il Fornitore dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di tenere costantemente	

aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, ciascun Fornitore ha l'obbligo di comunicare alla Committente:

a) entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;

b) entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il Fornitore si obbliga a presentare alla Committente, entro il termine di 6 mesi dalla stipula del presente Accordo Quadro, idonea documentazione aziendale ufficiale, come ad es. contratto integrativo, policy/regolamenti interni, etc., in originale o in copia conforme all'originale, volta a comprovare quanto dal medesimo dichiarato nella Scheda di Offerta Tecnica relativamente al criterio "*Misure di conciliazione esigenze di cura, vita e lavoro*" di cui alle tabelle riportate nel par. 17.1 del Capitolato d'Oneri (*Assicurazione sanitaria - Asilo nido presso la sede dell'impresa per i figli dei dipendenti o contributo mensile di importo superiore a € 50 per l'accesso all'asilo nido*). Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 12. La Committente si riserva di verificare, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Acquisto, l'effettiva adozione e vigenza delle misure indicate in sede di offerta tecnica.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | 1. Nel corso di ciascun Ordine di Acquisto, l'Amministrazione effettuerà, | |
| | con cadenza trimestrale, la verifica di conformità delle prestazioni volta a | |
| | certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e | |
| | caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed | |
| | eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, il | |
| | tutto avvalendosi anche della documentazione relativa alla | |
| | rendicontazione prodotta dal Fornitore ai sensi del paragrafo 6.5 del | |
| | Capitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta | |
| | dall'Amministrazione Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli | |
| | artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei | |
| | provvedimenti di attuazione. | |
| | 2. Le verifiche di conformità di cui al precedente comma si intendono | |
| | positivamente superate solo se abbiano dato esito positivo ed i servizi | |
| | siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del | |
| | Capitolato Tecnico e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri | |
| | e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore. | |
| | 3. L'esito della verifica di conformità sarà comunicato al Fornitore con | |
| | apposito verbale. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e | |
| | comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione | |
| | della stessa, il Fornitore potrà emettere fattura relativa al trimestre | |
| | precedente, con le modalità indicate al paragrafo 6.5 del Capitolato | |
| | tecnico. | |
| | 4. L'Amministrazione Contraente potrà effettuare unilaterali verifiche, | |
| | anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi | |
| | resi disponibili. | |
| | | |

	5. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.	
	6. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.	
	7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione Contraente, del corretto svolgimento dei servizi oggetto dell'ordine di acquisto e della conseguente verifica di conformità, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.	
	8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, l'Amministrazione potrà risolvere l'Ordine di Acquisto e la Committente potrà risolvere il presente Accordo Quadro.	
	ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE	
	1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Amministrazione Contraente per le prestazioni oggetto di ciascun Ordine di Acquisto sono indicati nell'Offerta Economica, di cui all'Allegato B del presente Accordo	

Quadro e nell'Allegato C – “Corrispettivi e tariffe”.

2. I corrispettivi, indicati nell'Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Acquisto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

5. Tali corrispettivi sono dovuti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.

6. La remunerazione dei servizi ordinati al Fornitore avviene con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

7. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Ordine, cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa all'Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato”

	rispetto a quello dell'Accordo Quadro e il CUP (Codice Unico di	
	Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio	
	2003, n. 3, comunicati dall'Amministrazione, saranno inseriti, a cura del	
	Fornitore, nelle fatture e dovranno essere indicati dall'Amministrazione	
	nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti	
	dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.	
	8. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata nel	
	Capitolato tecnico e saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la	
	normativa vigente in materia di contabilità pubblica	
	dell'Amministrazione medesima, e previo accertamento delle prestazioni	
	effettuate.	
	9. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza	
	delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7	
	marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si	
	impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le	
	informazioni che l'Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei	
	limiti delle disposizioni normative vigenti.	
	10. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro	
	5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle	
	disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre	
	1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e	
	delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.	
	11. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento	
	del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità	
	contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al	

	versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi	
	obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei	
	dipendenti.	
	12. A decorrere dall'1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni, e dall'1	
	Gennaio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma	
	412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall'articolo 3 del	
	Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018,	
	così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle	
	Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle “Linee Guida per	
	<i>l'emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal</i>	
	<i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i> ” in data 29 dicembre 2020,	
	l'Amministrazione Contraente rientrante nell'ambito applicativo della	
	normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni	
	previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo	
	di Smistamento degli Ordini di Acquisto (NSO), il documento	
	informatico attestante l'Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito “Ordine	
	NSO”). A tal fine, l'Amministrazione Contraente utilizza la funzione di	
	trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-	
	procurement di Consip S.p.A., o, in alternativa, trasmette, l'Ordine NSO	
	attraverso altre piattaforme.	
	13. L'Amministrazione Contraente opererà sull'importo netto progressivo	
	delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 %, che verrà liquidata dalle stesse	
	solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere	
	svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione	
	del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del	

documento unico di regolarità contributiva.

14. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

15. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

16. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

17. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordini di Acquisto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né

in ordine ai pagamenti già effettuati.

18. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordini di Acquisto, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.

19. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Ordini di Acquisto e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dall'Amministrazione Contraente e dalla Committente, ciascuno per quanto di propria competenza.

20. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.

21. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("*split payment*"),

introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione, tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017. Agli Ordini di Fornitura non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.

ARTICOLO 11 - COSTI DELLA SICUREZZA

1. Stante la natura delle prestazioni oggetto di Accordo Quadro, non è prevista la redazione del "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze".

ARTICOLO 12 - PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai previsti tempi di effettuazione delle verifiche di conformità, l'Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale pari a 1‰ (unopermille) dell'importo massimo di ogni singolo Ordine di Acquisto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancato invio della documentazione indicata al precedente art. 8, comma 2, entro il termine prescritto dal medesimo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Committente una penale pari allo 0,3 per mille del valore del presente Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta; qualora tale obbligo non venisse adempiuto entro 12 mesi dalla sottoscrizione del

presente Accordo Quadro, la Committente applicherà una nuova penale del medesimo importo di cui sopra, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Per l'indicazione specifica delle ulteriori penali, anche legate ai livelli di servizio, si rinvia a quanto previsto al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, che deve intendersi in questo articolo integralmente trascritto.

4. È sempre fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del singolo Ordine di Acquisto per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la misura massima del 10% del valore dell'Accordo Quadro e/o del singolo Ordine di Acquisto.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali richiamate ai precedenti commi, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione.

6. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Accordo Quadro, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. Per l'applicazione delle penali, la Committente e/o l'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia disciplinata nel presente Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La Committente e/o l'Amministrazione potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 13 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato, in favore della Committente, la garanzia definitiva n. _____ rilasciata in data _____ dalla _____, di importo pari ad Euro 682.963,20 = (seicentoottantaduemilanovecentosessantatre/20).

2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore nei confronti della Committente con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | 3. La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase | |
| | preliminare alla stipula degli Ordini di Acquisto di cui al paragrafo 25 del | |
| | Capitolato d'Oneri e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata | |
| | accettazione dell'ordinativo di acquisto per fatto del Fornitore. | |
| | 4. La garanzia prestata in favore della Committente opera a far data dalla | |
| | sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dell'Accordo | |
| | Quadro e degli Ordini di Acquisto, e, comunque, sino alla completa ed | |
| | esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordini. | |
| | 5. Entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione da parte | |
| | dell'Amministrazione del Piano operativo, ovvero il diverso termine | |
| | accordato dall'Amministrazione, il Fornitore dovrà produrre | |
| | all'Amministrazione una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. | |
| | Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 5% (cinque | |
| | per cento) del valore di ciascun Ordine di Acquisto, in favore della | |
| | medesima Amministrazione. | |
| | 6. La garanzia in favore dell'Amministrazione contraente copre tutti gli | |
| | obblighi specifici assunti dal Fornitore con gli Ordini di Acquisto, anche | |
| | quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, | |
| | resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi | |
| | direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia | |
| | copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale | |
| | inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme | |
| | pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, | |
| | salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, | |
| | nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, | |
| | | |

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

7. La garanzia prestata in favore dell'Amministrazione contraente decorre dalla data di rilascio della stessa e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'Ordine di acquisto, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Capitolato d'Oneri.

8. Tutte le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.

9. Tutte le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

10. Lo svincolo della garanzia di cui al comma 1 avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Committente da parte del Fornitore, in relazione agli Ordini di Acquisto stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti dell'Amministrazione, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 11, comma 14. Il Garante dovrà comunicare alla Committente il valore dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
11. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Committente un prospetto contenente l'elenco delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, con il relativo ammontare, unitamente al dettaglio specifico della posizione dell'Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da una dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Committente procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
12. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo della garanzia (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti Ordini di Acquisto: (i)

	i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare	
	esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione degli	
	Ordini di Acquisto; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso	
	della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 11, comma	
	14.	
	13. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la	
	dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente	
	comma 11, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni Ordine di	
	Acquisto vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla	
	documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte	
	dell'Amministrazione dell'ultima fattura di ogni Ordine di Acquisto. In	
	questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal	
	pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo Ordine. La Committente si	
	riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della	
	dichiarazione di cui sopra.	
	14. Ai fini dello svincolo delle garanzie di cui al comma 5 il Fornitore dovrà	
	produrre, in relazione agli Ordini di Acquisto, i certificati di verifica di	
	conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni	
	emessi alla conclusione degli stessi.	
	15. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente e/o	
	dall'Amministrazione, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei	
	singoli Ordini di Acquisto.	

16. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto l'Ordine di Acquisto, fermo restando il risarcimento del danno.

17. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente, per la garanzia di cui al comma 1, e dall'Amministrazione per le garanzie di cui al comma 5 e al comma 6.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE

1. La Committente e/o l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Ordini di Acquisto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC.;

c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al

	Fornitore in considerazione di una grave violazione degli	
	obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di	
	giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi	
	dell'articolo 258 TFUE;	
	d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno	
	di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla	
	gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo	
	svolgimento delle attività ivi previste;	
	e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere	
	la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;	
	f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza	
	dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Acquisto;	
	g) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Ordine di Acquisto,	
	offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che	
	non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche	
	tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel	
	Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente	
	offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;	
	h) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 13	
	eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni	
	lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte	
	dell'Amministrazione e/o dalla Committente;	
	i) nei casi di cui agli articoli 9 (Verifiche di conformità), 10	
	(Corrispettivi e fatturazione), 17 (Trasparenza), 18	
	(Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del contratto), 24 (Codice	

	Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n.	
	231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e	
	della trasparenza) e 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26	
	(Subappalto), 27 (Danni, responsabilità civile);	
	j) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita	
	all'articolo 12, comma 4;	
	k) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal	
	Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto	
	previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;	
	l) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure	
	cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano	
	all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;	
	m) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni	
	dell'Amministrazione Contraente ed in ragione di quanto	
	dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89,	
	comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;	
	n) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità.	
	Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti	
	dall'articolo 21- <i>nonies</i> della legge 7 agosto 1990 n. 241.	
	2. La Committente e/o l'Amministrazione Contraente, per quanto di	
	rispettiva competenza, devono risolvere l'Accordo Quadro e il singolo	
	Ordine di Acquisto senza bisogno di assegnare alcun termine per	
	l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.	
	1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite	
	pec, nei seguenti casi:	

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

3. Inoltre, la Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 *bis* c.p., 319 *ter* c.p., 319 *quater* c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 *bis* c.p., 346 *bis* c.p., 353 c.p., 353 *bis* c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014, convertito in legge 114 del 2014.

4. La Committente e/o l'Amministrazione Contraente, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con

l'Accordo Quadro e/o con gli Ordini di Acquisto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente e/o l'Amministrazione Contraente hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o degli Ordini di Acquisto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Acquisto, la Committente e/o l'Amministrazione Contraente assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente e/o l'Amministrazione Contraente potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o gli Ordini di Acquisto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Acquisto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici)

giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o tramite pec dalla Committente e/o dall'Amministrazione Contraente per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Committente e/o l'Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o gli Ordini di Acquisto e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

7. In caso di risoluzione anche di uno solo degli Ordini di Acquisto, la Committente si riserva il diritto di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordini di Acquisto a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Ordini di Acquisto e può essere causa di risoluzione dei singoli Ordini di Acquisto, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

8. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Acquisto, la Committente e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/gli Ordine/i di Acquisto risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Committente al

risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

ARTICOLO 15 - RECESSO

1. La Committente e/o l'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Ordine di Acquisto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o gli Ordini di Acquisto.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo dell'Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte

	unilateralmente dall'Ordine di Acquisto, con un preavviso di almeno 30	
	(trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera	
	raccomandata a/r o tramite pec.	
	3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma	
	4, del D.Lgs. 159/2011, la Committente e/o l'Amministrazione, ai sensi	
	dell'art. 109, comma 1 del Codice, potranno recedere dall'Accordo	
	Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in qualunque	
	momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo	
	pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni oggetto	
	dell'Ordine di Acquisto eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei	
	materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo	
	dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così	
	come determinato ai sensi dell'art. 109 comma 2 del Codice, rinunciando	
	espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale	
	pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o	
	indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo	
	1671 cod. civ..	
	4. Qualora la Committente receda dall'Accordo Quadro, non potranno	
	essere emessi nuovi Ordini di Acquisto da parte dell'Amministrazione, e	
	la medesima potrà a sua volta recedere dai singoli Ordini di Acquisto, con	
	un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al	
	Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec.	
	ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI	
	LAVORO	
	1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri	

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Ordini di Acquisto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Acquisto.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 17 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà della Committente e/o dell'Amministrazione Contraente di incamerare la garanzia prestata.

3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Acquisto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione e/o la Committente hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione e/o alla Committente.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Acquisto affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 26.

ARTICOLO 19 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il Dott. Luca Cerri.

2. Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato Tecnico.

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla Committente. Con riferimento al Responsabile del Servizio nei confronti dell'Amministrazione contraente si rimanda a quanto stabilito al paragrafo 6.2 del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e gli Ordini di Acquisto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente e l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e gli Ordini di Acquisto.

ARTICOLO 21 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E

“LOGO”

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di

brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la Committente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione e/o della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o la Committente sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente, tentata nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione, le medesime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordini di Acquisto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

4. È vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel Portale di "www.acquistinretepa.it" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.

ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Committente inerenti al presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei Contratti derivanti dagli Ordini di Acquisto, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri al paragrafo 26, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti derivanti dagli Appalti specifici, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'oneri come sopra richiamata.
3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge

impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione “Società Trasparente”; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.

4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed il perfezionamento dei contratti derivanti dagli Ordini di Acquisto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

5. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

6. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello

	Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei	
	paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa	
	dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento	
	UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del	
	Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa	
	Binding Corporate Rules - BCR), nonché l'adeguamento alle ulteriori	
	eventuali misure supplementari di cui alle raccomandazioni	
	dell'European Data Protection Board. Al di fuori delle predette	
	eccezioni, il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server	
	su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell'UE e che qualunque	
	replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio	
	Economico Europeo.	
	ARTICOLO 24 - CODICE ETICO – MODELLO DI	
	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO	
	TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E	
	DELLA TRASPARENZA	
	1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e	
	della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del	
	Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico,	
	nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della	
	trasparenza, predisposti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e	
	pubblicati sul sito internet dello stesso Ministero, e di uniformarsi ai	
	principi ivi contenuti, che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti	
	tra il Fornitore e la Committente.	
	2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro,	

promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Committente ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001, per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo, nonché nel Codice etico e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto agli Ordini di Acquisto.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r./pec, gli Ordini di Acquisto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r./pec, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è

tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione.

7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

8. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente e/o l'Amministrazione si riservano di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 26 – SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 27 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione Contraente e/o della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

2. Laddove la registrazione sia operata dall'Amministrazione, la stessa

	comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il	
	Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato.	
	L'attestazione del versamento deve essere prodotta all'Amministrazione	
	entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo	
	l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di	
	scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.	
	3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate	
	nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta	
	sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione	
	dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma	
	629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile	
	2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split	
	payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n.	
	633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata	
	l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.	
	131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
	ARTICOLO 29 - CLAUSOLA FINALE	
	1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono	
	manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno	
	altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone	
	negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente	
	singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica	
	al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere	
	provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o	
	inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli	

	Ordini di Acquisto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi	
	atti nel loro complesso.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento	
	dell’Accordo Quadro o dei singoli Ordini di Acquisto (o di parte di essi)	
	da parte della Committente e/o dell’Amministrazione non costituisce in	
	nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che le medesime si riservano	
	comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
	3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini	
	generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito	
	o superato dagli Ordini di Acquisto attuativi o integrativi dell’Accordo	
	Quadro che sopravvivrà ai detti Ordini di Acquisto continuando, con essi,	
	a regolare la materia tra le parti.	
	Roma, lì 1.12. 2022.	
	Ministero dell’Economia e delle	IL FORNITORE
	Finanze – Dipartimento della	KPMG Advisory S.p.A.
	Ragioneria Generale dello Stato	Dott. Andrea Cappelletti
	L’Ispettore Generale Capo IGRUE	
	Dott. Paolo Zambuto	
	F.to digitalmente*	F.to digitalmente*
	Il sottoscritto, nella qualità di rappresentante del Fornitore, dichiara di avere	
	particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei	
	documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e	
	1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi	
	contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto	

con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti da Ordini di Acquisto), Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli Ordini di Acquisto), Articolo 6 (Affidamento degli Ordini di Acquisto), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Verifica di conformità), Articolo 10 (Corrispettivi e fatturazione), Articolo 11 (Costi della sicurezza), Articolo 12 (Penali), Articolo 13 (Garanzie), Articolo 14 (Risoluzione), Articolo 15 (Recesso), Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 17 (Trasparenza), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Responsabile del servizio), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 21 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 22 (Foro competente), Articolo 23 (Trattamento dei dati personali), Articolo 24 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Danni e responsabilità civile), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 29 (Clausola finale).

Roma, lì 1.12.2022.

IL FORNITORE

KPMG Advisory S.p.A.

Dott. Andrea Cappelletti

F.to digitalmente*

[illegible]